

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari  
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA  
70.  
SITZUNG

**12. 1. 1978**

**Presidente: VAJA**



# Indice

## Disegno di legge n. 72:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 novembre 1950, n. 16 e 17 febbraio 1966, n. 6, sull'esercizio del referendum per la costituzione dei nuovi comuni e per i mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo”

pag. 4

## Interrogazioni e interpellanze

pag. 16

# Inhaltsangabe

## Gesetzentwurf Nr. 72:

“Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen Nr. 16 vom 7. November 1950 und Nr. 6 vom 17. Februar 1966 über die Ausübung des Referendums bei Errichtung neuer Gemeinden und Änderungen der Gemeindeabgrenzungen, der Benennung oder des Hauptortes”

Seite 4

## Anfragen und Interpellationen

Seite 16

### Section 1: Introduction

Text block in the upper left quadrant, containing several lines of faint, illegible text.

Text block in the upper right quadrant, containing several lines of faint, illegible text.

### Section 2

Text block in the lower left quadrant, containing a few lines of faint, illegible text.

Text block in the lower right quadrant, containing a few lines of faint, illegible text.

Ore 10.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (segretario questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 16.12.1977.

DEMETZ (segretario questore - S.V.P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri:

Angeli, Betta, Matuella, Mengoni, Ongari, Pancheri, Sembenotti, Tanas, Vettorazzi, Benedikter, Erschbaumer, Gebert-Deeg, Gouthier, Ladurner, Magnago, Nicolodi, Rigott.

### C o m u n i c a z i o n i

Il Commissario del Governo ha restituito, con il proprio visto, la legge regionale "Distacco della frazione di Ronchi-Rungg dal Comune di Cortaccia sulla strada del vino e sua aggregazione al Comune di Termeno sulla strada del vino".

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

- n. 149 del cons. Avancini all'Assessore agli enti locali;
- n. 150 del cons. Virgili all'Assessore per il servizio antincendi;
- n. 151 del cons. Betta al Presidente della Giunta regio

nale;

- n. 152 del cons. Fedel al Presidente della Giunta regionale.

### M i t t e i l u n g

Mit dem Sichtvermerk versehen hat der Regierungskommissär folgendes Regionalgesetz zurückgegeben:

"Abtrennung der Fraktion Ronchi-Rungg von der Gemeinde Kurtatsch an der Weinstraße und ihre Angliederung an die Gemeinde Tramin an der Weinstraße".

Es sind folgende Anfragen eingebracht worden:

- Nr. 149 des Abg. Avancini an den Assessor für Lokalkörperschaften;
- Nr. 150 des Abg. Virgili an den Assessor für das Feuerwehrowesen;
- Nr. 151 des Abg. Betta an den Präsidenten des Regionalausschusses;
- Nr. 152 des Abg. Fedel an den Präsidenten des Regionalausschusses.

Punto 1) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 72:  
"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 novembre 1950, n. 16 e 17 febbraio 1966, n. 6, sull'esercizio del referendum per la costituzione di nuovi comuni e per i mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo".

Prego l'assessore competente di fare la sua relazione.  
La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):

La legislazione attualmente vigente in materia trova le sue premesse e garanzie nell'art.7 del nuovo Statuto di autonomia che recita: "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni".

Più propriamente il D.P.R. 1 febbraio 1973, n.49, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di organi della Regione, delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali, all'art.31 statuisce "Agli effetti dell'art.7 dello Statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui viene variata la circoscrizione o la denominazione". Lo stesso articolo prosegue poi, recependo le disposizioni di cui al secondo, terzo ed ultimo comma dell'art.2 della legge regionale 7 novembre 1950, n.16 e successive modificazioni, che prevede la possibilità di limitazione del referendum in presenza del verificarsi di particolari quorum (3/4 dei consiglieri assegnati) sia in sede di Consiglio comunale con manifestazione del loro avviso favorevole alle variazioni di circoscrizione, che di Consiglio regionale con deliberazione di limitazione del predetto referendum agli elettori del Comune in cui non si sia verificata la prevista maggioranza qualificata dei 3/4.

Un duplice ordine di problemi si è ultimamente presentato relativamente ai seguenti aspetti:

- 1) l'applicazione dell'art.31 della legge regionale sul referendum;
- 2) il problema avanzato già altre volte che la Regione si accolli l'intero onere delle spese di tale consultazione per referendum.

La legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, e precisamente con l'art.9 del testo coordinato, autorizza la Giunta regionale, in caso di Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti e con bilancio deficitario per la parte ordinaria da almeno tre anni, ad assumere "l'iniziativa per la riunione o l'aggregazione".

Ai sensi dell'art.8 della legge regionale 31 marzo 1971, n.6, i Consigli di tutti i Comuni interessati "vengono sentiti su tutte le proposte .....; essi si esprimono con motiva-

ta deliberazione"; è chiaro che sulle eventuali proposte di riunione o aggregazione da formularsi a cura della Giunta regionale, i Consigli dei Comuni interessati saranno chiamati ad esprimere il loro motivato parere.

Tali delibere saranno presentate alla Giunta provinciale che esprimerà a sua volta un motivato parere.

E' chiaro che può verificarsi anche l'ipotesi di Consigli comunali che si rifiutano di adottare un tale provvedimento: lo scoglio potrà essere superato con la nomina di un Commissario ad hoc.

Il problema comincia a diventare oltremodo difficile e, rebus sic stantibus, addirittura irrisolvibile se si dovesse passare alla consultazione delle popolazioni interessate per referendum.

Qui entra in gioco e svolge una sua parte determinante il disposto dell'art.31 del testo coordinato delle leggi regionali sull'esercizio del referendum applicato ai mutamenti delle circoscrizioni comunali o della denominazione dei Comuni: "ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori del Comune o dei Comuni interessati.....".

Visti in proposito anche i pareri espressi dalla dottrina, risulta evidente il fatto che pur formando tale consultazione popolare una tappa di un più complesso procedimento amministrativo, che per di più si conclude con l'eventuale promulgazione di una legge, la legge stessa non può prescindere dal regolare svolgimento di tutto l'iter amministrativo e quindi innanzitutto vanno osservate le disposizioni dettate in materia di referendum e di validità dello stesso.

Appare evidente che l'art.31 delle leggi sul referendum dà, non una scappatoia legale, ma una certezza legale, alla parte o frazione contraria al provvedimento sottoposto che si ritiene vada al di là delle garanzie normalmente previste per il rispetto del gioco maggioranza-minoranza.

La stessa situazione potrebbe venire a crearsi anche nel caso di distacco di frazione o modifica di circoscrizione comunale, per cui la modifica introdotta con la legge regionale 17 febbraio 1966, n.6, configurata nell'art. 31 del testo coordinato delle leggi sul referendum, che voleva essere una norma positiva atta " a conferire ai risultati del referendum la ne

cessaria validità onde evitare dubbi sulla legittimità dei provvedimenti che il Consiglio regionale è chiamato ad adottare, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, col vincolo della audizione delle popolazioni interessate", si trasformerebbe, nelle ipotesi sopra prospettate, non in una garanzia di rispetto del gioco democratico "maggioranza-minoranza", ma in un premio legale all'astensionismo.

Si potrebbe da parte di taluno ritenere che in caso di un astensionismo fra gli elettori del 51%, il problema non sia affatto sentito fra i diretti interessati e che pertanto non si renda necessario alcun provvedimento, ma un comportamento di tal fatta appare al limite, dell'accettabilità perchè il referendum è una libera consultazione elettorale, con piena possibilità di esprimere il proprio parere favorevole o contrario alle modifiche proposte e non è certamente auspicabile e tanto meno segno di democraticità un astensionismo, che il legislatore si permette, ma che in questo caso addirittura premierebbe.

Il diritto romano affermava: "qui tacet neque negat, neque utique fatetur": tale principio può essere applicato anche alle situazioni sopra esaminate: chi si astiene non manifesta alcuna volontà e pertanto non deve essere arbitro della situazione.

Nelle consultazioni elettorali amministrative è richiesto un quorum particolare di votanti in presenza di una sola lista di candidati, art.68 del testo coordinato delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, che richiede un numero di votanti non inferiore al 50% degli elettori iscritti; tutto ciò al fine di garantire con un quorum particolare quella dialettica fra le parti che l'ordinamento democratico garantisce, che la presenza di un solo partito limita ed addirittura annulla.

Ora, nel caso di referendum, non ci si trova di fronte ad una lista unica o ad un'unica idea, per cui il gioco democratico del confronto delle parti è garantito e tutelato.

L'audizione delle popolazioni interessate fa parte di un ampio procedimento amministrativo che si conclude in una legge che il Consiglio regionale esamina, discute ed eventualmente approva, per cui il libero dibattito all'interno di tale consesso legislativo è un'ulteriore garanzia di democraticità, per cui si ritiene legittima la proposta di modifica che comunque introduce un quorum per la validità del referen-

dum, con la richiesta di presenza di una maggioranza qualificata di elettori fra le popolazioni più direttamente interessate.

Circa poi il problema nascente dalla richiesta già altre volte avanzata da Amministrazioni comunali, affinché la Regione si accolli l'intero onere di spesa derivante dalla consultazione per referendum, e quindi non solo la parte prevista dall'art.33 della legge regionale sull'esercizio del referendum per la costituzione, la modifica, l'aggregazione di Comuni, si avanza la proposta di seguito illustrata.

La legge regionale 24 giugno 1957, n.11, che detta norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali, all'art.23 dispone che le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, sono a carico della Regione e rispettivamente delle Province.

Ora, il principio su cui si basa tale accollo di spese, è quello dell'assunzione della spesa da parte dell'Ente che ha prodotto la legge della quale si chiede l'abrogazione. Il referendum previsto dalla legge regionale 7 novembre 1950, n.16, è un momento di un più ampio processo che deve concludersi con una decisione del Consiglio regionale che può essere una legge che modifica una circoscrizione comunale, ne crea una nuova, al limite, lascia le cose come erano, qualora ritenga non sussistano le obiettive condizioni per creare un nuovo Comune o per mutarne la circoscrizione.

Arbitro definitivo dell'istanza dei cittadini o dell'iniziativa della Giunta regionale ai sensi dell'art.9 sull'ordinamento dei Comuni, è il Consiglio regionale.

Il legislatore regionale ha forse voluto fare carico delle spese per tale referendum al Comune o ai Comuni interessati, anche per evitare il ripetersi di tali consultazioni: comunque, le garanzie previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge medesima, si ritiene diano sufficienti garanzie.

Se si pensa poi che in taluni casi l'iniziativa della fusione o aggregazione fra Comuni contermini è della Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'ultimo comma del già citato art.9 della legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, ci sembra più che giustificato il fatto che l'onere per tali consultazioni popolari sia a carico della Regione.

La soluzione di tali problemi, comporta una modifica all'attuale legislazione regionale sull'esercizio del referen

dum connesso alla modifica di circoscrizioni comunali, alla erezione in Comuni autonomi di frazioni, alla fusione o aggregazione di Comuni.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Giunta regionale ha ritenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge che si sottopone all'esame dei Signori Consiglieri, raccomandandone l'approvazione.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Dalsass per la lettura della relazione della I<sup>a</sup> commissione.

**DALSASS (S.V.P.):**

La I<sup>a</sup> Commissione ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 24 novembre 1977.

Nel corso della discussione la Giunta regionale ha presentato degli emendamenti che, aggiunti alle modifiche previste nel testo originario, modificano in modo rilevante la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, alla luce dell'esperienza di molti anni.

In particolare si fa notare che l'articolo 1 del testo della Commissione modifica l'articolo 1 della legge in vigore per un migliore riferimento alla legislazione in vigore.

L'articolo 2 prevede che anche la domanda di distacco di una frazione da un Comune per essere aggregata ad altro Comune può essere respinta dal Consiglio regionale senza dar luogo a referendum, qualora si preveda che i Comuni interessati non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi o quando vi osti la condizione dei luoghi. Finora l'ipotesi era prevista solo nel caso di costituzione di nuovi Comuni.

Il medesimo articolo modifica la legislazione vigente, stabilendo che, in caso di variazione di circoscrizione, il referendum può essere limitato anche al Comune, il cui Consiglio comunale si sia espresso sulla domanda senza raggiungere la maggioranza qualificata dei 3/4 dei Consiglieri. Nella legislazione precedente era previsto che il referendum poteva essere limitato solo alla frazione interessata, qualora tutti i Consigli interessati si fossero espressi con la maggioranza qualificata.

Inoltre si prevede che si possa prescindere dal referendum, non solo per la richiesta di cambiamento di denominazione del Comune, ma anche per la modificazione di territori, ove non si trovino insediamenti umani permanenti.

Le altre modifiche sono illustrate nella relazione della Giunta regionale.

Il provvedimento, approvato dalla Commissione con 1 voto contrario (cons. Ricci) e 3 astensioni (Virgili, Preve Ceccon e Erschbaumer), viene inviato al Consiglio regionale per la discussione in aula.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Dalsass per la lettura della relazione della II<sup>a</sup> commissione.

**DALSASS (S.V.P.):**

Richiesta di esprimere il proprio parere sulle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione del provvedimento soprarichiamato, la II<sup>a</sup> Commissione - tenuto conto dello stanziamento di bilancio - ha espresso all'unanimità parere favorevole, richiedendo tuttavia di conoscere la spesa presunta, corrente per l'attuazione del provvedimento di legge.

Quanto sopra è stato deliberato dalla II<sup>a</sup> Commissione legislativa nella seduta del 25 novembre 1977.

**PRESIDENTE:** Die Generaldebatte ist eröffnet. Meldet sich jemand zu Wort? Es liegt keine Wortmeldung vor. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung. Der Übergang ist mit fünf Stimmenthaltungen beschlossen.

La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Non vi sono prenotazioni. Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio all'esame articolato. Chi approva? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

## Art. 1

All'articolo 1, primo comma della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole "a norma delle leggi in vigore", sono sostituite con la seguente frase: "... a norma degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del D.P.G.R. 30 aprile 1975, n. 5".

Nell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole "entro un mese" sono sostituite con le parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni".

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astensioni.

## Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

"La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, eccettuato quanto previsto dai commi successivi, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col Commissario del Governo per la Provincia interessata.

Il Consiglio regionale può non far luogo a re

ferendum se in base agli atti di istruttoria ritenga che la domanda di erezione in Comune autonomo di una frazione o la domanda di distacco di una frazione da un Comune con aggregazione ad altro contermine, non possono comunque essere accolte, perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè il nuovo Comune o i Comuni di cui viene modificata la circoscrizione territoriale non avrebbero sufficienti mezzi per provvedere alle funzioni determinate dalla legge per il Comune.

Qualora i Consigli comunali la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro parere favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori del Comune ove non si sia raggiunta la prescritta maggioranza qualificata, o gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune.

Può egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrendo i requisiti di cui al comma precedente, si tratti di proposta di cambiamento di denominazione del Comune o di una variazione della circoscrizione territoriale del Comune che interessi il territorio nel quale non si trovano insediamenti unani permanenti".

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

### Art. 3

Il primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti nuovi commi:

"Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori del Comune o dei Comuni interessati, fatte salve le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 2 della presente legge sulla limitazione della consultazione per referendum.

Nel caso di erezione di frazione in Comune autonomo o di distacco di frazione da un Comune con aggregazione ad altro Comune contermine, ai fini della validità del referendum è sufficiente la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori della frazione che ha richiesto di essere eretta in Comune autonomo o, rispettivamente, degli elettori del territorio che verrebbe trasferito ad altro Comune.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Es wurde ein Zusatzantrag zur Einfügung des neuen Artikels 3 bis eingereicht.

Er lautet:

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo per l'istituzione di un nuovo articolo 3 bis.

Questo prevede:

## Art. 3 bis

L'articolo 32 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 è sostituito dal seguente:

"Entro trenta giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale:

- nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il relativo disegno di legge;
- nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, una proposta di deliberazione contenente la reiezione della domanda".

Chiede la Giunta di voler illustrare questo emendamento?  
La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'emendamento, che viene presentato in aula adesso, è conseguenza di quello stato di incertezza che si è verificato recentemente, quando abbiamo discusso in Consiglio e prima in commissione il progetto di legge che riguardava il comune di Cortaccia, Patone e gli atti conseguenti. In quella occasione il testo dell'art. 32 in vigore ha lasciato una certa perplessità, nel senso che la Giunta si è rimessa al Consiglio. La commissione asserisce che la Giunta deve fare una proposta ed allora per superare questa obiezione, questa difficoltà, che in quella sede poi è stata risolta, abbiamo pensato di prevedere esplicitamente che nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole, la Giunta regionale presenta il disegno di legge, cioè non si rimette al Consiglio ma presenta una proposta e su quella la commissione e il Consiglio possono pronunciarsi.

Ecco, quindi, che l'emendamento è soltanto esplicativo dell'art. 32.

PRESIDENTE: Meldet sich jemand zu diesem Zusatzantrag zu Wort? Niemand. Wir stimmen über diesen neuen Artikel 3 bis ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung. Artikel 3 bis ist mit zwei Stimmenthaltungen beschlossen.

Metto in votazione il nuovo art. 3 bis: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 4

L'articolo 33 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

"Le spese inerenti lo svolgimento delle votazioni per referendum, sono ripartite fra Regione e Comuni interessati secondo le modalità previste dall'articolo 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28".

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 5

All'onere della spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le somme già iscritte nel capitolo 1490 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue scrutinio a votazione segreta).

Esito della votazione:

votanti 41  
sì 32  
no 3  
6 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Abgegebene Stimmen 41, ja 32, nein 3, weisse Stimmzettel sechs. Der Regionalrat beschliesst das Gesetz.

Wir kommen zum zweiten Punkt der heutigen Tagesordnung: Anfragen und Interpellationen (bereits auf der Tagesordnung der vorangegangenen ausserordentlichen Session).

Punto 2) dell'ordine del giorno: "Interrogazioni e interpellanze".

Interpellanza n. 147 dei cons. Sfondrini e Nicolodi riguardante l'attuazione del D.P.R. 28.3.1975, n. 469:

Premesso che l'art. 5 punto 2 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, attribuisce alla Regione la competenza in materia di "ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

premesso anche che l'art. 2 primo comma del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, attribuisce alla Regione la competenza a "disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché ad approvarne gli statuti e relative modificazioni";

premesso inoltre che con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 22 e 23, è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario, la competenza in materia di beneficenza e l'art. 25 del citato decreto, attribuisce alla legge regionale di determinare gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari;

considerato che nell'interesse della popolazione e particolarmente di quella meno abbiente, si rende necessario procedere con urgenza alla riforma del settore;

tutto quanto sopra premesso i sottoscritti Consiglieri regionali chiedono di

i n t e r p e l l a r e

l'Assessore competente per sapere:

1) se ha predisposto un disegno di legge in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 primo comma del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469.

2) In caso negativo quando i sottoscritti chiedono di sapere se intenda predisporre un siffatto disegno di legge, da sottoporre quanto prima alla discussione del Consiglio regionale.

Si chiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Müller, di data 7. 12.1977:

" Per dare una risposta alla richiesta formulata nella interpellanza di cui all'oggetto pare innanzitutto opportuno chiarire, schematicamente, il quadro della situazione, quale risulta dal raffronto delle competenze regionali e provinciali nella materia e dalle prospettive di riforma del settore individuate nel D.P.R. 24.7.1977, n.616 di attuazione della Legge 22.7.1975, n. 382.

In base alle norme di attuazione dello statuto speciale, approvato con D.P.R. 28.3.1976, n. 469, è riservata alla Regione la potestà di "disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Le competenze sostanziali in materia di assistenza e beneficenza pubblica spettano invece alle Province di Trento e Bolzano.

Come è noto, la sopracitata Legge n. 382 ed il decreto delegato di attuazione sono rivolti a completare in senso organico l'ambito delle potestà delle Regioni a statuto ordinario mediante il trasferimento di funzioni amministrative inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione e mediante la delega di altre funzioni non rientranti nelle materie elencate nel medesimo articolo.

Per quanto in particolare riguarda il settore della beneficenza pubblica, il D.P.R. n. 616 non opera solo un trasferimento di funzioni, ma delinea anche una sostanziale riforma del settore. L'art. 25 infatti prevede che "tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui ai precedenti artt. 22 e 23 sono attribuite ai Comuni"; alla regione spetta di determinare con legge "gli ambiti territoriali delegati al-

la gestione dei servizi sociali e sanitari" ed inoltre è previsto, a far tempo dal 1 gennaio 1979 e comunque non oltre tale data, il trasferimento ai Comuni delle funzioni, del personale e dei beni relativi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Le attribuzioni degli Enti comunali di assistenza, i rapporti patrimoniali ed il personale degli stessi, vengono trasferiti ai Comuni entro il 30 giugno 1978.

Alla base di questa sostanziale trasformazione del settore sta la prevista legge sulla riforma dell'assistenza pubblica che, secondo quanto si desume dalle norme sopracitate del D.P.R. n. 616, dovrebbe intervenire entro brevissimo tempo. Sta di fatto che, ove anche il Parlamento non pervenisse tempestivamente a definire con legge le linee di riforma, le date relative al trasferimento ai Comuni delle funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti comunali di assistenza e quindi le date della effettiva soppressione degli enti citati sono ormai fissate.

Le disposizioni del decreto di attuazione della Legge n. 382 riguardano, come è noto, soltanto le Regioni a statuto ordinario e l'applicazione è limitata a queste ultime, per cui è da ritenere che le scadenze in esse previste non saranno applicate nella nostra Regione e nelle Province di Trento e Bolzano.

Sotto altro profilo va peraltro anche considerato che ogni iniziativa relativa alla modificazione del sistema che volesse inserirsi nella linea di riforma relativa alla beneficenza pubblica contenuta nel Decreto n. 616, rientra nei poteri delle Province autonome. Non pare che alla Regione sia riservato alcun ambito specifico di iniziativa. Essendo infatti limitata la sua competenza alla disciplina del modello di organizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza risulta abbastanza chiaro che essa sarà interessata al discorso della riforma nel momento in cui si tratterà di dettare una regolamentazione delle Istituzioni che permarranno successivamente alla applicazione o attuazione della riforma da parte dei competenti organi provinciali.

Secondo tale considerazione l'amministrazione regionale ha ritenuto fino a questo momento inopportuno affrontare il problema dell'attuazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 469 del 28.3.1976.

E' da ritenere che, come detto sopra, il problema andrà riproposto successivamente all'emanazione o all'approvazione della Legge di riforma della Assistenza pubblica preannunciata nell'art. 25 del D.P.R. n. 616.

**Interpellanza n. 148 dei cons. Nicolodi e Sfondrini sulle provvidenze a favore dei lavoratori colpiti da sordità:**

Con sentenza del 30 maggio 1977 n. 93, la Corte Costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

Concretamente, il diritto alla rendita per malattia professionale, deve essere adeguato sulla stessa percentuale prevista per gli infortuni sul lavoro, cioè 11%.

L'INAIL si è immediatamente adeguato alla suddetta sentenza nel liquidare le rendite per malattia professionale.

Ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionale chiedono di

**interpellare urgentemente**

il signor Presidente della Giunta regionale, per sapere se ha già predisposto una modifica all'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1976 n. 1, onde adeguare la percentuale per avere diritto alla rendita per sordità, derivante da malattia professionale, a quanto stabilito dalla predetta sentenza, già attuata dall'INAIL.

**Si chiede risposta scritta.**

**Leggo la risposta scritta dell'assessore Carli, di data 5 dicembre 1977:**

"In risposta all'interpellanza n. 148 di data 25 novembre c.a., informo che la Giunta regionale ha già esaminato il problema segnalato e si è espressa per la riduzione della percentuale di inabilità prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, concernente provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumore, dal 20 all'11%, in conformità al principio stabilito nei confronti dell'I.N.A.I.L. dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93 del 30 maggio 1977.

In conformità a tale orientamento è stata inserita nel disegno di legge concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali, già presentato al Consiglio regionale in data 1 dicembre 1977, una norma che sancisce il principio stesso.

Distinti saluti."

Interrogazione n. 149 del cons. Avancini riguardante il grave disagio delle amministrazioni comunali, prive di segretari:

Il problema dei segretari comunali riveste un'importanza fondamentale per il buon funzionamento degli enti locali. La pubblica amministrazione non risolve i problemi mandando dei funzionari temporaneamente in questo o in quel comune in quanto complessi sono i problemi di un efficiente servizio di segreteria.

Il meccanismo dello scavalco poi oltre a non risolvere i problemi delle importanti funzioni di segreteria, non si pone nel contesto della situazione occupazionale, in particolare di quella giovanile e quindi porta a delle considerazioni non certamente positive.

Resta il fatto assai grave, che molte amministrazioni della nostra provincia sono alle prese con il problema, tanto è vero che alcuni sindaci, esasperati da una situazione insostenibile, minacciano di dimettersi o di chiudere le sedi dei comuni.

Il problema non è quindi più rinviabile tenendo conto tra il resto che queste situazioni erano in evidenza nel momento dell'entrata in vigore della L.R. 11 dicembre 1975, n. 11 aggravatesi poi anche per effetto della Legge n. 336.

Ciò premesso il sottofirmato Consigliere regionale chiede di interrogare l'Assessore regionale agli enti locali per sapere:

- 1) quali motivazioni sono alla radice della mancata discussione nella I<sup>a</sup> Commissione legislativa regionale delle modifiche ed integrazioni alla legge n. 11 all'ordine del giorno della seduta del 14 marzo 1977;
- 2) se non ritenga opportuno riportare in Commissione con carattere d'urgenza questa nuova legge.

A norma di Regolamento chiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Bertorelle, di data 5 gennaio 1978:

"Vista l'interrogazione n. 149 del 21 dicembre 1977, con la quale la S.V. Ill.<sup>ua</sup> chiede di poter interrogare l'Assessore regionale per gli Enti locali per conoscere i motivi che stanno alla base del mancato esame da parte della I<sup>a</sup> commissione legislativa del Consiglio regionale del disegno di legge n. 71, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e se non ritenga lo stesso Assessore opportuno il riportare in Commissione con carattere d'urgenza tale disegno di legge, si risponde quanto segue.

Il disegno di legge n. 71 è stato posto ripetutamente all'ordine del giorni delle sedute della I<sup>a</sup> Commissione legislativa e nessuna particolare motivazione è alla radice del suo mancato esame a quanto mi risulta, al di là di quello della sua concomitanza con altre proposte di legge altrettanto urgenti e di difficile iter quale le leggi che modificano l'attuale legislazione per l'elezione del Consiglio regionale e la proposta di legge che recepisce la legge n. 278 sul decentramento e la partecipazione popolare adattandola alla particolare situazione locale.

Le rappresentanze sindacali dei segretari e dipendenti comunali hanno ultimamente richiesto di avere un incontro con la Commissione prima che la stessa passasse all'esame della proposta di modifiche ed integrazioni. Tale incontro si è ripetuto già due volte e sono emersi taluni nuovi orientamenti da parte sindacale.

Condivido le Sue preoccupazioni per le difficoltà

create alle Amministrazioni comunali dalla carenza di segretari comunali e non è certamente il servizio a scavalco che può risolvere tale problema: nella provincia di Trento si tratta di un male cronico, infatti esistono Comuni che da oltre un decennio non hanno un segretario comunale proprio. La proposta di legge che la Giunta regionale ha presentato su mia iniziativa tende ad eliminare tale problema ulteriormente aggravatosi per l'esodo di segretari comunali che beneficiavano della legge 336.

A quanto mi risulta la I<sup>a</sup> Commissione legislativa affronterà l'esame del disegno di legge n. 71 entro il mese di gennaio e che pertanto la situazione dovrà al più presto migliorare.

Distinti saluti."

Interrogazione n. 150 del cons. Virgili riguardante la radiazione dal Corpo di un vigile del fuoco di Taio:

Il 2 dicembre del c.a. il comandante del Corpo Vigili del fuoco volontari di Taio (Val di Non) ha comunicato, con lettera raccomandata, a un componente dello stesso Corpo VV.FF. la sua radiazione dal Corpo e il suo disimpegno dal servizio "per comportamento scorretto ed offensivo nei confronti dell'Assessore regionale antincendi".

I "fatti" sarebbero avvenuti in quel di Cles, risalirebbero al 5 agosto scorso "nell'occasione delle visite cameratesche delle squadre partecipanti alle olimpiadi europee", consisterebbero in un aperto dissenso e scontro verbale tra l'Assessore ed altri convenuti tra i quali il vigile in questione. Su di essi si sono succedute interpretazioni diverse, risentimenti e minacce, inchieste e pressioni che - in luogo di un confronto serio e franco tra uomini disposti a riconoscere torti e ragioni nel rispetto del proprio interlocutore - hanno finito per produrre il "disimpegno e la radiazione" del vigile del fuoco. Cosa che ha assunto un sapore discriminatorio, di intolleranza, punitivo.

Considerato il momento e l'ambiente "euforico" in cui è avvenuto lo scontro verbale, il carattere unilaterale del provvedimento assunto dal comandante del Corpo VV.FF. di Taio senza d'altronde investire l'assemblea del Corpo, i giudizi e le considerazioni positive da più parti espresse sul valore umano e pro-

fessionale del vigile del fuoco in questione,

il sottoscritto Consigliere regionale chiede di interrogare il signor Assessore supplente al settore per conoscere:

1) in che cosa consiste, precisamente e responsabilmente, il confronto-scontro verbale avvenuto a Cles il 5 agosto scorso;

2) qual era il clima che qualificava l'ambiente in quella data circostanza dopo diversi giorni di "olimpiade";

3) chi ha ordinato l'inchiesta dell'Ispettore zonale di Cles e quali le informazioni assunte dal Comandante di Taio;

4) se l'Assessore non ritiene di intervenire direttamente per un chiarimento dei fatti, la loro sdrammatizzazione e per il ritiro del provvedimento adottato dal Comandante del Corpo dei VV.FF. di Taio.

A termine del Regolamento interno del Consiglio regionale si chiede risposta scritta.

Con cordialità.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta regionale Marziani, di data 11 gennaio 1978:

"In risposta all'interrogazione n. 150 di data 22 dicembre 1977, peraltro pervenuta soltanto il successivo 28 dicembre, fornisco alla S.V. gli elementi di conoscenza dei fatti ai quali si fa riferimento, nonché le valutazioni dell'Amministrazione regionale in ordine agli stessi.

Nell'ambito delle manifestazioni previste e svolte in occasione delle VI Gare internazionali dei vigili del fuoco e del collegato Simposio internazionale CTIF, svoltisi a Trento e a Bolzano dal 31 luglio al 7 agosto 1977, sono state programmate ed effettuate, così come era già avvenuto nelle precedenti edizioni delle Gare internazionali dei vigili del fuoco, visite cameratesche delle squadre partecipanti alle gare a numerosi Corpi volontari dei vigili del fuoco del Trentino e dell'Alto Adige.

Tali visite hanno avuto svolgimento nelle giornate immediatamente seguenti alla conclusione delle Gare internazionali di Trento.

In occasione di una di tali visite, svoltasi nella giornata del 5 agosto, presso il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Cles, due vigili volontari in prova appartenenti al Corpo di Taio, regolar-

mente partecipanti alla visita cameratesca e perciò in divisa e nel corso di una manifestazione ufficiale, hanno mantenuto un comportamento scorretto, usando espressioni offensive ed irrispettose alla presenza di numerosi vigili del fuoco e dell'Assessore regionale preposto al servizio antincendi.

Tale comportamento è stato segnalato da qualcuno dei vigili presenti all'Ispettore del distretto di Cles, il quale si è rivolto in via telefonica all'Assessore preposto al servizio antincendi per chiedere elementi di conoscenza sullo svolgimento dei fatti, elementi forniti in termini di stretta rispondenza alla realtà.

Successivamente il Comandante del Corpo volontario di Taio, dopo gli accertamenti compiuti in base al regolamento dei Corpi volontari, adottato da ciascun Corpo in conformità al regolamento-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale del 19 gennaio 1955 n. 2, ha sottoposto il caso al Direttivo del Corpo, il quale, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal menzionato statuto del Corpo volontario, ha ritenuto di non consentire ad uno dei vigili del fuoco volontari in prova, implicato nell'episodio di Cles, di entrare a far parte del Corpo volontario.

Contro tale decisione era ammesso ricorso da presentare entro 15 giorni al Direttivo distrettuale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco di Cles, ricorso peraltro non esperito dall'interessato.

L'Assessore regionale preposto ai servizi antincendi è venuto a conoscenza della decisione assunta dal Direttivo del Corpo dei vigili di Taio soltanto a decisione intervenuta e in tempo notevolmente successivo.

Nessun atto è stato compiuto né dall'Assessore né dalla Giunta regionale nei riguardi degli organi del Corpo dei vigili del fuoco di Taio o del Direttivo distrettuale di Cles, i quali hanno proceduto in base ai poteri ad essi attribuiti dai vigenti ordinamenti del servizio antincendi, i quali, nell'ambito dell'autonomia dei Corpi volontari, riservano agli stessi il potere disciplinare.

Né spetta alla Giunta regionale o all'Assessore competente il potere di intervenire presso il Corpo volontario di Taio o presso il Direttivo distrettuale per una modifica o revisione delle decisioni assunte, nei confronti delle quali solo il vigile interessato avrebbe potuto produrre ricorso.

Distintamente "

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - TAIOVERBALE N. 7

Il giorno 27.11.1977 alle ore 9 si è riunito presso la sala riunioni il Direttivo del Corpo Vigili del Fuoco del Comune di Taio per deliberare sui provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti di due vigili allievi del Corpo di Taio.

Oltre al Comandante sono presenti: il segretario, il cassiere, il custode degli attrezzi.

Il Comandante sig. Mendini Dario riferisce al Direttivo che a seguito della notifica del comportamento scorretto ed offensivo assunto da parte di due vigili del corpo di Taio nei confronti dell'Assessore Regionale Antincendi, fatto che si è verificato sulla pubblica piazza di Cles nell'occasione delle visite cameratesche delle squadre straniere partecipanti alle olimpiadi europee della scorsa estate, ha svolto le debite indagini per constatare e la corrispondenza di quanto comunicato e le persone che con il loro biasimevole comportamento hanno offeso pubblicamente l'autorità politica primaria del servizio Antincendi e lesa il prestigio del Corpo a cui appartengono.

Dopo ampia discussione e ponderazione del fatto;

Visto il Regolamento tipo dei corpi nei rispettivi artt. 5 e 9;

Considerato che il comportamento durante il periodo di prova dei due vigili in causa non è stato irreprensibile;

Constatato inoltre che il comportamento assunto non determina soltanto la mancanza del requisito della buona condotta, ma lede anche il buon nome e il prestigio del Corpo, il direttivo all'unanimità disimpegna dal servizio di prova i due vigili allievi: signori  
Chilovi Cesare di Taio  
Cescatti Luigi di Taio

e li invita a consegnare (art. 9) entro 15 gg. dalla comunicazione i capi di vestiario che hanno avuto in DOTAZIONE all'atto dell'assunzione provvisoria.

Il direttivo accorda ancora che la presente deliberazione venga notificata in copia a: Sindaco di Taio  
 All'Assessore Reg.le Antincendi  
 All'Ispettore Prov.le Antincendi  
 All'Ispettore distrettuale di Cles

Letto, confermato e sottoscritto

Taio, 27.11.1977



*Handwritten signatures and notes:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Interrogazione n. 152 del cons. Fedel sulla istituzione del Tribunale di giustizia amministrativa:

Il sottoscritto Consigliere regionale dott. Domenico Fedel,  
 facendo seguito ad altre analoghe interrogazioni con oggetto il TAR (Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa);

ribadito che questo istituto è previsto fin dal 1948 dallo Statuto di autonomia;

considerato che il TAR consentirebbe al cittadino di adire a forme di giustizia e tutela civile nei confronti della Pubblica Amministrazione;

visto che in assenza del Tribunale sopra citato, il cittadino della nostra Regione deve ricorrere al Consiglio di Stato con gli inconvenienti che ne derivano, non ultimo il costo economico ed i ritardi;

visto che il Tribunale di Giustizia Amministrativa serve in particolare alle categorie più indifese, che ora rivolgendosi al Consiglio di Stato devono sopportare un notevole disagio finanziario;

chiede di poter interrogare il Presidente della Giunta regionale per sapere quando il cittadino della nostra Regione avrà la possibilità di veder applicata la legge in merito al TAR.

In base al Regolamento si chiede risposta scritta.

Con ossequio.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta Marziani, di data 11 gennaio 1978:

" Il problema della istituzione del Tribunale di giustizia amministrativa, nuovamente sollevato dalla S.V. con l'interrogazione n.152 del 2 gennaio scorso costituisce indubbiamente uno dei problemi più importanti che si inquadrano nella esigenza di dare completa e rapida attuazione alle norme contenute nello Statuto speciale di autonomia.

La posizione della Giunta regionale al riguardo è stata dallo scrivente nuovamente evidenziata con le dichiarazioni programmatiche relative al bilancio regionale per l'esercizio 1978, esposte al Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 1977.

In tali dichiarazioni il problema della istituzione dei Tribunali di giustizia amministrativa e della annessa sezione autonoma di Bolzano, viene indicato al primo posto e cioè come assolutamente prioritario nell'elenco delle norme di attuazione dello Statuto da emanare nel corso dell'anno : la dichiarazione della Giunta regionale sottolinea che la istituzione del TAR rappresenta "uno degli aspetti caratterizzanti dell'autonomia per quanto riguarda i rapporti tra cittadini ed enti autonomi".

D'altra parte non si può non rilevare come alcune centinaia di ricorsi sono già stati prodotti da cittadini del Trentino e dell'Alto Adige e giacciono depositati presso la Segreteria dell'istituendo Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Tale fatto assume una rilevanza politica notevolissima e sottolinea da solo l'esigenza di venire incontro alla necessità di giustizia, nel campo della pubblica amministrazione, espressa da tanti nostri concittadini.

Lo schema di norme di attuazione relative all'istituzione, ai compiti e alla composizione del TAR e della annessa sezione autonoma di Bolzano, si trova da tempo all'esame della sottocommissione dei 6, istituita nell'ambito della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale.

Occorre quindi che la Commissione dei 12 venga al più presto investita del problema, in modo che gli aspetti giuridici di diversa valutazione finora emersi possano essere risolti nell'ambito del programma dei lavori della Commissione per le norme di attuazione.

Si è recentemente appreso che nel corso dell'incontro avvenuto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e una delegazione rappresentativa del Partito SVP, anche lo schema di norma di attuazione relativo al TAR ha costituito oggetto di richieste o indicazioni da parte dei rappresentanti della SVP.

E' da augurarsi che nelle competenti sedi si trovi il modo di addivenire al più presto alla soluzione dei problemi sollevati, nel rispetto delle norme dello Statuto speciale e tenendo conto di tutte le complesse esigenze che sono state prospettate in ordine alla costituzione del TAR e della Sezione autonoma di Bolzano.

La Giunta regionale assicura il suo costante interessamento perchè l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale avvenga entro il termine più ravvicinato possibile.

Distintamente."

Die nächste Anfrage Nr. 151 ist leider noch ohne schriftliche Beantwortung. Ich erinnere die Regionalregierung daran, dass Sie laut Geschäftsordnung die Pflicht hat, innerhalb von 15 Tagen die schriftliche Antwort vorzulegen. Die Anfrage Nr. 151 vom 22. Dezember 1977 ist noch ohne schriftliche Beantwortung. Ich möchte die Regionalregierung auffordern, sich zu befleissen, die Beantwortungen gemäss Geschäftsordnung vorzulegen. Ich ersuche sie, diese Beantwortung bei nächster Gelegenheit vorzulegen.

Per quanto concerne la prossima interrogazione, recante il n. 151, devo dire che manca purtroppo la relativa risposta scritta. Ricordo alla Giunta regionale come il regolamento interno preveda l'obbligo di presentare la risposta scritta entro 15 giorni. L'interrogazione n. 151 del 22 dicembre 1977 è ancora priva della risposta scritta. Desidero invitare la Giunta regionale di presentare diligentemente le risposte scritte a sensi del regolamento. La prego di voler presentare questa rispo

sta scritta alla prossima occasione.

Damit haben wir heutige Tagesordnung erschöpft. Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat wird zum gegebenen Zeitpunkt einberufen werden.

L'ordine del giorno è esaurito. La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale sarà convocato a domicilio.

(Ore 11.35).

